

Cass. civ. Sez. lavoro, 14-06-2000, n. 8133

Fatto Diritto P.Q.M.

AGENZIA (CONTRATTO DI)

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente

Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere

Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere

Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere

Dott. Gianfranco SERVELLO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso (R.G.N. 2360/94) proposto

da

NINO DI NOIA, elett. dom. in Roma, Largo Beltramelli n. 1/C, presso l'avv. Arnaldo Aquilino che, unitamente all'avv. Pietro De Luca, lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso.

CONTRO

S.r.l. SCHNEIDER ITALIA;

NONCHÉ

Sul ricorso (R.G.N. 4232/94) proposto

Da

S.r.l. SCHNEIDER ITALIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via Cola di Rienzo n.90 presso l'avv. Marco Spadaro che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE

per l'annullamento della sentenza n. 272/93 del Tribunale di Bassano del Grappa in data 14 giugno 1993 (R.G.N. 206/93);

udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 30/1/2000, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati;

udito l'avv. Giovanni Mortelliti per delega dell'avv. Marco Spadaro;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr.

Alberto Cinque che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'inammissibilità dell'incidentale.

Svolgimento del processo

Nino Di Noia conveniva davanti al Pretore del lavoro di Bassano del Grappa la s.r.l. Schneider Italia e la s.r.l. DAE e, deducendo che aveva operato come subagente della prima società, a sua volta agente in esclusiva della Schneider Rudfunkwerke AG, dal 1° ottobre 1986 al 31 ottobre 1988, data in cui il rapporto

era cessato su iniziativa della preponente, e che la stessa, direttamente e tramite altra società collegata, la s.r.l. DAE, aveva effettuato vendite in violazione del patto di esclusiva senza corrispondergli né le provvigioni per i periodi ottobre-novembre 1986 e agosto-ottobre 1988, né le indennità di clientela e di scioglimento del contratto, chiedeva la condanna della Schneider Italia al pagamento delle dette provvigioni e delle indennità accessorie e quella di entrambe le società in via solidale al risarcimento dei danni, conseguiti alle vendite effettuate dalla DAE in violazione della esclusiva.

Si costituivano in giudizio entrambe le società.

La Schneider Italia assumeva che il rapporto era iniziato solo nel dicembre 1986 poiché il primo contratto stipulato il 1° ottobre di quell'anno era nullo per non essere stato il Di Noia iscritto nel ruolo degli agenti.

La DAE negava di avere venduto prodotti rientranti nell'esclusiva garantita al Di Noia.

Con sentenza n. 329 del 1992 il Pretore, in accoglimento delle domande, condannava la s.r.l. Schneider Italia e, la s.r.l. DAE al pagamento rispettivamente di lire 32.417.546 e di lire 4.133.058 sul rilievo che se, da un lato, il contratto di agenzia del 1° ottobre 1986 era nullo in relazione alla mancata iscrizione del ricorrente nel ruolo degli agenti per cui, in applicazione dell'art. 2126 c.c. e previo esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, nella partita di dare e avere dovevano calcolarsi le provvigioni, le indennità accessorie e lo star del credere, dall'altro, era ravvisabile un illecito extracontrattuale per le vendite effettuate in violazione dell'esclusiva.

Su gravame di entrambe le società e del Di Noia, il Tribunale locale, con sentenza del 14 giugno 1993, in parziale riforma della Pronuncia pretorile, condannava la s.r.l. Schneider Italia al pagamento in favore dell'agente di lire 955.880, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di provvigioni e di indennità accessorie nonché di lire 3.672.772 a titolo di risarcimento del danno subito dall'agente; rigettava la domanda nei confronti della s.r.l. DAE.

Osservava, in particolare, il Tribunale che: il contratto di agenzia del 1° ottobre 1986 era effettivamente nullo ma non era applicabile il disposto dell'art. 2126 c.c.; per il suo periodo di vigenza sino al 1° dicembre seguente non era pertanto dovuto alcunché al Di Noia per cui le provvigioni, le indennità accessorie, lo star del credere andavano determinati con riferimento alla seconda ipotesi di calcolo formulata dal consulente tecnico d'ufficio; per la tacita adesione agli accordi economici collettivi la società Schneider Italia doveva corrispondere al sub-agente l'indennità di clientela e di risoluzione del rapporto e, dall'altro, lo star del credere nella misura del triplo della provvigione anziché del 15% come previsto dal contratto individuale; il danno conseguente all'avvenuta violazione del diritto di esclusiva, da liquidarsi in base alle c.d. provvigioni indirette, andava imputato soltanto alla Schneider Italia la cui responsabilità doveva considerarsi sussistente sino a che la stessa era stata agente della ditta tedesca.

Il Di Noia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito la s.r.l. Schneider Italia con controricorso proponendo ricorso incidentale con due motivi, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente devono riunirsi i due ricorsi avverso la stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 316/1968 e dell'art. 2 della legge n. 204 del 1985 nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si deduce che il Tribunale non ha esaminato il motivo dell'appello incidentale con cui si era denunciata l'erroneità della pronuncia pretorile nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del contratto stipulato il 1° ottobre 1986 sul presupposto della mancata iscrizione del ricorrente nel ruolo degli agenti.

Eppure in quella sede era stata prodotta ampia documentazione tra cui i tabulati dell'Enasarco che, per la riserva dell'iscrizione ai soli agenti regolarmente iscritti nel ruolo, avevano confermato che il Di Noia non aveva mai smesso di esercitare la professione nel periodo dal 1974 al 1987.

Tanto più che il ruolo degli agenti e dei rappresentanti di commercio è costituito da due elenchi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 316 del 1968, cui sono collegati effetti diversi: uno transitorio e l'altro effettivo.

In effetti l'unica ragione per cui il Di Noia aveva proposto domanda di iscrizione in data 27 ottobre 1986 - secondo quanto Comunicato dalla Camera di Commercio di Udine - era dipesa dal fatto che negli ultimi anni precedenti tale data questi era stato iscritto nel ruolo con una diversa denominazione sociale avendo costituito società di fatto con altro agente.

Il motivo va rigettato perché infondato.

Il Tribunale ha ritenuto nullo il contratto de quo avendo accertato che il Di Noia aveva presentato domanda di iscrizione all'albo degli agenti in epoca successiva alla sua stipula.

Trattasi di giudizio, fondato su accertamento di fatto, corretto ed esente da errori, come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le doglianze proposte -che non sarebbero state esaminate dal Tribunale - sono prive del carattere di decisività.

L'agente che ha versato la contribuzione all'Enasarco ha, infatti, diritto, nel concorso dei previsti requisiti, alla relativa pensione di anzianità anche se non iscritto nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio (Cass., 13 marzo 1998, n. 2760; vedi anche Cass., 21 gennaio 1984, n. 526).

Dall'altro è da dire che la legge n. 316 del 1968 è stata, quanto ai ruoli transitori e definitivi, modificata dalla successiva legge n. 204 del 1985 onde la non pertinenza dei relativi argomenti difensivi.

Con il secondo motivo, denunciandosi violazione dell'art. 1424 c.c., ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché avrebbe dovuto ritenere il contratto di agenzia del 1° ottobre 1986 convertito, per esigenze di giustizia e di buona fede e pure nella contestata tesi della sua nullità, in rapporto di procacciamento d'affari argomentando dalla sussistenza di tutti i requisiti di sostanza e di forma.

Il motivo va rigettato perché infondato.

A parte profili di autosufficienza per la mancata indicazione delle indicazioni atte al controllo della decisività della stessa doglianza (vedi Cass, 1 febbraio 1995, n. 1161), la questione della conversione risulta per la prima volta dedotta in questa sede onde l'inammissibilità della censura perché comportante nuovi e non consentiti accertamenti di fatto.

Il ricorso principale deve perciò essere rigettato.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. in relazione agli artt. 2065 e 2066 c.c., si deduce che il Tribunale, nell'applicare le disposizioni degli Accordi Economici Collettivi, non ha considerato che la volontà pattizia sulla minore misura dello star per credere può derogare ampiamente tale disciplina.

Il motivo va rigettato perché infondato.

Il Tribunale ha accertato in modo chiaro ed inequivoco che la società Schneider Italia, nel riconoscersi debitrice nei confronti del Di Noia dell'indennità di clientela con lettera del 24 febbraio 1989, aveva tacitamente aderito agli A.E.C. onde la nullità del patto stipulato col contratto di agenzia prevedente per lo star del credere la minore misura del 15% delle provvigioni rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva e la sua sostituzione di diritto dalla clausola legale.

Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c. in relazione agli artt. 2065 e 2066 c.c., ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, nel riconoscere all'agente l'indennità suppletiva di clientela di cui agli A.C.E., non ha considerato che le parti la avevano esplicitamente esclusa così come il D.L. n. 303 del 1991.

Il motivo va rigettato perché infondato.

Il Tribunale ha interpretato sul punto letteralmente gli accordi economici collettivi richiamando le ragioni della tacita adesione della società Schneider Italia.

Trattasi di giudizio, corretto nel profilo logico-giuridico ed esente da errori, come tale incensurabile in sede di legittimità.

D'altro canto le su indicate censure o sono assiomatiche nella parte in cui affermano la non vincolatività dei patti collettivi o sono prive del carattere di decisività quando rinviano a disposizioni di legge entrate in vigore molti anni dopo lo svolgimento del rapporto.

Così come sono inammissibili i dedotti profili relativi all'inadempimento dell'agente nella esecuzione del contratto perché sollecitano nuovi accertamenti di fatto che sono vietati.

Il ricorso incidentale deve perciò essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese.

Roma, 30 marzo 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 14 GIU. 2000
